

## **Allegato 7 – Regolamento per il servizio di ristorazione (mensa)**

Alla luce del fatto che

La sentenza 20504/2019 della Corte suprema di Cassazione, sezioni unite civili, afferma che “un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado”;

Il tempo della mensa fa parte del ‘tempo scuola’, in quanto la medesima sentenza ha stabilito che “il servizio mensa non è un momento di incontro occasionale di consumatori di cibo, ma di socializzazione e condivisione (anche del cibo), in condizioni di uguaglianza, nell’ambito di un progetto formativo comune”;

Il diritto alla fruizione del pasto durante il tempo scuola è un diritto fondamentale che deve essere comunque garantito dagli Enti preposti;

La nota fasc. 2019/IX 1.1./157 del 19/9/2019 del Comune di Venezia a firma dell’ing. S. Grandese, rende noto come “la ditta (appaltatrice) sia l’unica responsabile del refettorio” e dunque il servizio mensa non può essere inteso che come quello erogato dalla ditta appaltatrice stessa;

Le istituzioni scolastiche non sono in grado di operare scelte organizzative alternative al servizio di ristorazione scolastica per mancanza di personale e di spazi dedicati, nonché di adeguati finanziamenti;

L’Ente locale, alla luce della citata sentenza, è tenuto a fornire il servizio di ristorazione scolastica come livello essenziale di prestazione;

Viene emanato il seguente regolamento:

1. L’istituzione organizza il servizio di ristorazione scolastica e il tempo-mensa secondo il seguenti modelli:

- A) Servizio di ristorazione scolastica e tempo-mensa nel tempo pieno: la fornitura del pasto è di competenza esclusiva del Comune di Venezia; non è pertanto consentito il pasto domestico; ogni alunno dovrà essere iscritto al servizio di ristorazione scolastica.
- B) Servizio di ristorazione scolastica nell’articolazione settimanale 27-30 ore: la fornitura del pasto è di competenza esclusiva del Comune di Venezia; non è pertanto consentito il pasto domestico; per chi sceglie questa opzione è obbligatoria l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica; in alternativa le famiglie saranno libere di prelevare i figli da scuola durante l’orario della mensa scolastica e di riaccompagnarli per le attività pomeridiane secondo l’orario previsto.

3. Situazione di particolare gravità, adeguatamente certificate, saranno gestite dal Dirigente scolastico in accordo con la famiglia.

4. Al momento dell’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica le famiglie sono tenute a comunicare sia alla scuola che al Comune eventuali allergie o intolleranze alimentari dei propri figli utilizzando il modello allegato.

5. I genitori troveranno un’apposita sezione nel Patto di corresponsabilità di questa Istituzione scolastica nella quale si impegnano a iscrivere i propri figli al servizio di ristorazione scolastica e a compilare la modulistica su allergie o intolleranze alimentari.